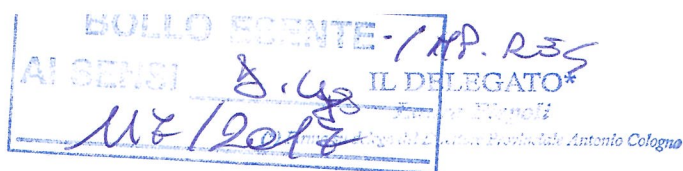


04 DIC. 2023

04 DIC. 2023



Atto esente ai sensi art. 82 D. Lgs. 117/2017 commi 3 e 5

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DELL'ASSOCIAZIONE CIRCOLO ITALIANO CAMION STORICI "GINO TASSI"

Addì 11/12/2022 alle ore 10.30 si sono riuniti presso la sede di Via Torino, n.2, Romano D'Ezzelino (VI), in assemblea regolarmente convocata dal Presidente signor Giorgio Ghezzi, i soci dell'Associazione CIRCOLO ITALIANO CAMION STORICI "GINO TASSI" in seconda convocazione. Il Presidente, di seguito, procede alla verifica della regolarità della convocazione constatando che risultano intervenuti n.46..... soci, di cui n.0..... soci su delega, su un **totale di soci iscritti a libro soci n.118..... (n.72.....soci assenti)** e dunque l'Assemblea straordinaria degli associati, ai sensi dello Statuto sociale è **regolarmente costituita ed atta a deliberare; risulta verificata anche la presenza di almeno sette soci ai sensi dell'art.35 comma 1 del D.Lgs. 117/2017**. Viene chiamato a fungere da Segretario il signor Cristiano Politi, che accetta.

Il Presidente passa quindi a trattare gli argomenti posti all'

ORDINE DEL GIORNO:

- 1) Trasformazione dell'Associazione in Associazione di Promozione Sociale, tramite modifica dello Statuto Sociale per l'adeguamento a quanto stabilito dal D. Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), modifica della denominazione e successiva richiesta di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;
- 2) Varie ed eventuali.

OGGETTO N.1

Il Presidente prende la parola ed informa i soci presenti di aver predisposto la modifica dello Statuto Sociale del sodalizio in ottemperanza alla necessità di trasformare l'associazione in Associazione di Promozione Sociale e perseguirne l'iscrizione nell'apposito Registro, per continuare a poter accedere alle agevolazioni fiscali riservate agli enti associativi e continuare a collaborare con le istituzioni pubbliche per la realizzazioni delle attività istituzionali dell'associazione; procede pertanto con la lettura del testo integrale, soffermandosi in particolare sulle nuove norme previste dal Codice Del Terzo Settore. Propone inoltre una nuova denominazione sociale in ottemperanza a quanto previsto dalle norme. Dopo ampia discussione, i soci presenti all'unanimità approvano lo statuto modificato e la trasformazione in Associazione di Promozione Sociale, la nuova denominazione sociale "APS CIRCOLO ITALIANO CAMION STORICI GINO TASSI", ed incaricano il Presidente signor Giorgio Ghezzi per la relativa registrazione al competente Ufficio dell'Agenzia Delle Entrate, richiedendo l'esenzione prevista ai sensi dell'art. 82 commi 3 e 5 del D. Lgs. 117/2017, nonché per la successiva trasmissione a tutti gli enti preposti al fine di poter continuare a godere dei benefici fiscali e tributari previsti dalla normativa.

OGGETTO N.2

Null'altro essendovi da discutere e deliberare, alle ore11:30..... la riunione viene sciolta
previa lettura e approvazione del presente verbale; si allega il nuovo statuto che ne diventa parte
integrante.

IL PRESIDENTE

Giorgio Ghezzi

Giorgio Ghezzi

IL SEGRETARIO

Cristiano Politi

Cristiano Politi

AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO TERRITORIALE DI IMOLA

Pacco n. 1567 serie 3

Versato € ESENTE con quietanza

04 DIC. 2023

04 DIC. 2023

p. IL DIRETTORE

IL DELEGATO*

Laura Fighelli

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale Antonio Cologna



STATUTO
dell'Associazione di Promozione Sociale
APS CIRCOLO ITALIANO CAMION STORICI "GINO TASSI"

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

È costituita, ai sensi del Codice Civile e del Codice del terzo Settore e successive modificazioni ed integrazioni, una Associazione di Promozione Sociale denominata: **APS CIRCOLO ITALIANO CAMION STORICI "GINO TASSI"**, operante senza fini di lucro e apolitica, in seguito detta anche Associazione. In luogo della denominazione per esteso l'associazione potrà utilizzare l'acronimo : **"C.I.C.S. APS"**.

L'attuale sede dell'associazione viene stabilita nel comune di Romano D'ezzelino (VI) – Via Torino n 2. L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria. Sempre con delibera dell'assemblea ordinaria potranno essere istituite altre sedi locali dell'Associazione.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2 - Scopi e attività

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche, culturali e di utilità sociale mediante lo svolgimento continuativo di attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'associazione, in conformità alle disposizioni vigenti in campo nazionale aderisce all'Automotoclub Storico Italiano (A.S.I.), Ente Federale che riunisce tutte le Associazioni degli amatori degli automotoveicoli d'epoca e di interesse storico regolarmente costituite in Italia.

Per "Camion storici" si intende qualsiasi automotoveicolo di interesse storico adibito al trasporto di merci o collettivo di persone e più precisamente:

- Autocarri veri e propri in ogni tipo di allestimento e di qualsiasi portata, rimorchi, motocarri, autofurgoni, autovetture trasformate in camioncini, veicoli ex militari immatricolati per uso civile, veicoli pubblicitari, autobus di linea e da turismo, veicoli industriali e commerciali in genere con oltre 25 anni di età.

L'associazione svolge le seguenti attività di interesse generale:

- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.

In particolare l'attività dell'associazione si esplica attraverso la ricerca e la conservazione dei camion storici, la diffusione di concetti per un corretto restauro secondo le caratteristiche del veicolo ovvero

Cay Celen

anche di usanze tipiche nel settore dell'autotrasporto, l'assistenza reciproca tra i proprietari di veicoli e l'integrazione tra gli stessi con la condivisione degli aspetti culturali.

In particolare, per la realizzazione degli scopi prefissati e nell'intento di agire in favore della collettività, l'Associazione si propone di :

- a) Promuovere, praticare, tutelare e diffondere la ricerca, il restauro e l'uso degli autocarri di interesse storico;
- b) Stabilire relazioni con Enti, associazioni ed organismi pubblici e privati, italiani ed esteri aventi scopi simili;
- c) Rappresentare e tutelare gli interessi degli Associati, inerenti all' associazione;
- d) Catalogare i mezzi degli associati valutandone lo stato di conservazione o di restauro a mezzo di appositi Commissari designati;
- e) Organizzare delle manifestazioni sociali tramite raduni, mostre, gite, sfilate da effettuare sempre con particolare riguardo sia ai problemi di circolazione che a quelli di sicurezza connessi allo spostamento singolo oppure collettivo dei veicoli d'epoca.

Per ogni manifestazione nazionale o internazionale proposta dall'Associazione dovrà essere predisposto il relativo regolamento ed esteso l'invito a tutte le Associazioni affini.

Cy Alex

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte agli associati ed ai loro familiari nonché nei confronti di terzi, e sono svolte in modo continuativo e in prevalenza tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati, nei limiti previsti dalla normativa vigente (art.36 D.Lgs. 117/2017).

L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art.6 del D.Lgs. 117/2017, esplicitamente individuate e disciplinate dal Consiglio Direttivo, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme attuative.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle suddette attività in sede di approvazione di Bilancio.

Art. 3 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, da:

- 1) quote e contributi degli associati;
- 2) eredità, donazione e legati;

- 3) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- 4) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- 5) entranti derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- 6) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- 7) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- 8) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi, ecc.);
- 9) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, del fondo comune costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo - di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate agli associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed agli altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli utili e gli avanzi di gestione debbono essere impiegati esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'attività volontariato non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con cui il volontario è socio o associato.

L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo e convoca l'Assemblea dei soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio per la relativa approvazione. Il termine è prorogabile fino a 180 giorni quando specifiche esigenze lo rendano necessario.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati contestualmente alla convocazione dell'Assemblea che ne disporrà l'approvazione.

I documenti di bilancio o rendiconto gestionale sono redatti secondo gli schemi previsti dalle relative norme di attuazione del Codice del Terzo Settore.

Art. 4 - Membri dell'Associazione

Possono essere soci dell'Associazione tutti le persone fisiche senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali nonché tutte le

Cy Colex

persone giuridiche private senza scopo di lucro che condividono le finalità dell'associazione e che si impegnano a rispettarne lo statuto.

Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l'associazione si propone.

Il numero degli aderenti è illimitato.

Il numero delle persone giuridiche associate di cui al comma primo, diverse dalle associazioni di promozione sociale, non deve essere superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

Art. 5 – Procedura di ammissione dei soci

L'ammissione di un nuovo associato è deliberata dal Consiglio direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato tramite posta elettronica entro 30 giorni ed annotata nel libro degli associati.

Possono essere soci dell'associazione sia coloro che sono proprietari di autocarri d'epoca, sia coloro che, pur non essendo proprietari di autocarri d'epoca, sono interessati al settore e vogliono contribuire attivamente alla vita del Sodalizio.

Possono essere nominati Soci Onorari coloro che, proprietari o non di autocarri d'epoca, si sono distinti, per provati meriti, nel campo dell'autotrasporto per la loro attività culturale ovvero si siano resi particolarmente benemeriti nell'attività del sodalizio.

I Soci Onorari sono esentati dal pagamento della quota associativa, fermo restando i diritti e i doveri che sono gli stessi di tutti gli altri soci.

Il Consiglio direttivo cura l'annotazione del nominativo del nuovo aderente nel libro dei soci, dopo che lo stesso avrà versato la quota associativa annuale.

Il Consiglio direttivo può delegare per l'ammissione degli associati il Presidente, oppure un'altro componente del consiglio direttivo; sono fatti salvi, comunque, tutti i diritti dei soci in caso di rigetto della domanda.

La domanda di ammissione è fatta in forma scritta da parte dell'interessato e deve contenere l'esplicita accettazione del presente statuto, oltre all'impegno ad osservare gli eventuali regolamenti e delibere, adottati dagli organi dell'Associazione.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento, l'aspirante associato o il rappresentante legale della persona giuridica ha la facoltà di richiedere che l'assemblea si pronunci sul rigetto alla prima convocazione utile. Resta fermo il diritto di chiedere all'assemblea il riesame della propria decisione.

In caso di domanda di ammissione quale associato presentata da un soggetto (persona fisica) minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda di ammissione presentata da un soggetto diverso dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

C. Alex
C. G.

Art. 6 – Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

- per decesso;
- per recesso;
- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo dell'Associazione;
- per esclusione:
 - in caso di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - in caso di persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottati dagli organi dell'Associazione.

Il **recesso** da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta, tramite posta elettronica oppure raccomandata postale indirizzata alla sede dell'Associazione stessa.

Il Consiglio Direttivo ne prende atto in occasione della prima riunione utile.

Il recesso del socio viene annotato sul libro degli associati da parte del Consiglio direttivo.

L'**esclusione** dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo.

Infatti il Consiglio Direttivo, venuto a conoscenza di un comportamento scorretto di uno o più Soci, dopo aver valutato in seno al Consiglio stesso la gravità dell'accaduto ed ascoltato gli interessati, provvederà se lo ritiene necessario a deliberare circa l'espulsione del socio.

In ogni caso, prima di procedere alla deliberazione di esclusione, gli addebiti avanzati nei confronti del socio devono essere contestati per iscritto, consentendo allo stesso facoltà di replica.

Avverso il provvedimento di esclusione, l'associato entro 30 giorni ha facoltà di proporre ricorso all'assemblea dei soci che, udita la motivazione e l'eventuale difesa del socio, si pronuncerà sull'esclusione alla prima assemblea utile, comunque entro i 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso.

L'assemblea dei soci, in qualsiasi momento, anche se non all'ordine del giorno, può nominare per una specifica indagine, una Commissione Disciplinare composta da tre membri scelti tra tutti i Soci che non rivestono cariche sociali. La Commissione dovrà svolgere le proprie indagini in merito al caso sottoposto al suo giudizio, e riferire all'Assemblea dei soci entro il termine che sarà stabilito.

Il provvedimento di esclusione assume efficacia dalla annotazione sul libro soci conseguente alla delibera dell'Assemblea di ratifica del medesimo provvedimento adottato dal Consiglio direttivo.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono non rimborsabili, intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 7 - Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto a:

- partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti associativi;

Cug. Alex.

- eleggere i componenti degli organi associativi e, se maggiorenni, concorrere all'elezione quali componenti di questi ultimi; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari; nel caso in cui il soggetto sia minore di età, il relativo esercizio di voto deve ritenersi attribuito agli esercenti la responsabilità genitoriale;
- chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
- formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;
- essere informati sull'attività associativa;
- esaminare i libri sociali.

I soci sono tenuti a:

- rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli organi associativi;
- essere in regola con il versamento della quota associativa;
- non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine della Associazione;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari.

CyberAlert

Art. 8 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo, se istituito.

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata e deve svolgersi nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 9 - L'Assemblea

L'Assemblea è il massimo organo deliberativo dell'Associazione, è costituita dai soci, ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Le riunioni della Assemblea possono svolgersi, anche interamente, mediante l'utilizzo di sistemi di audio-video, purchè sia consentito di verificare l'identità dell'associato che interviene e vota e il suo diritto di intervento alla discussione.

Le deliberazioni validamente assunte dall'assemblea obbligano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti; all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio direttivo.

Nelle assemblee hanno diritto al voto tutti gli associati iscritti da almeno un mese nel libro dei soci.

Art. 10 – Convocazione e intervento degli associati

L'assemblea dei soci è convocata dal presidente a mezzo di avviso scritto, anche per il tramite di ausili

telematici, almeno 8 giorni prima della data della riunione, unitamente ad avviso da affiggere nella sede sociale e pubblicato sul sito dell'associazione.

L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione, nonché (nel caso di riunione svolta con sistemi audio – video), il mezzo telematico utilizzato.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta l'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio consuntivo o rendiconto gestionale, ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno due terzi dei membri del Consiglio direttivo oppure un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Associazione, in sua assenza, dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti.

Al fine di garantire la più ampia partecipazione degli associati, in caso di impossibilità a procedere ad una adunanza con intervento diretto degli associati ovvero su scelta del Consiglio Direttivo o, laddove lo richiedano un decimo degli associati, l'assemblea può svolgersi a distanza, mediante l'utilizzo di modalità telematiche (sistemi audio – video) che saranno individuate dall'Organo direttivo.

Resta fermo l'obbligo di garantire l'immediata identificazione degli associati intervenuti, il diritto di voto, nonché il diritto di partecipazione e di intervento degli stessi alla discussione dei punti all'ordine del giorno.

Nel caso di svolgimento dell'Assemblea con modalità telematiche, quest'ultime devono essere rese note a tutti gli associati, al fine di permettere loro un adeguato intervento alla riunione.

Art. 11 – Quorum costitutivi

L'Assemblea **ordinaria** è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati. La seconda convocazione non può avere luogo nello stesso giorno della prima.

L'Assemblea **straordinaria** è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti almeno tre quarti degli associati; in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati.

Art. 12 – Quorum deliberativi

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei soci intervenuti con diritto di voto.

Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione, la presenza di almeno i due terzi dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Cy Alex

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre la presenza e il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione; ogni associato non può ricevere più di 3 deleghe. Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti dell'organo di amministrazione non hanno diritto di voto.

Art. 13 – Competenze dell'assemblea

L'Assemblea **ordinaria**:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;
- approva il bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio preventivo dell'associazione;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sugli eventuali ricorsi presentati dai soci esclusi;
- delibera sugli eventuali ricorsi presentati dagli aspiranti soci avverso la reiezione delle domande di ammissione da parte del Consiglio Direttivo;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- approva gli eventuali regolamenti dell'associazione proposti dal Consiglio direttivo;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
- delibera sull'ammissione dei soci onorari;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio direttivo.

Cy Calcut

L'assemblea **straordinaria** delibera:

- sulle modifiche dello statuto sociale, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione
- sullo scioglimento della Associazione, la nomina dei liquidatori e l'individuazione dell'ente del terzo settore cui devolvere il patrimonio residuo.

Art. 14 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo è formato da un numero dispari di membri, non inferiore a 3 e non superiore a 9, eletti dall'Assemblea dei soci. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica per 3 anni e sono rieleggibili anche per n. 2 mandati consecutivi.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Possono fare parte del Consiglio direttivo esclusivamente gli associati.

Il consiglio direttivo, può costituire, tra i suoi componenti, una direzione esecutiva alla quale delega le attività necessarie per attuare le deliberazioni del consiglio medesimo.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio direttivo decada dall'incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo/i primi tra i non eletti dell'ultima elezione avvenuta, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati da convocarsi entro i successivi 30 giorni dalla sostituzione. In alternativa, laddove non si disponga della lista dei primi dei non eletti, i membri del Consiglio rimasti in carica, entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento, convocano l'Assemblea degli associati che provvede alla elezione del membro mancante. Il membro o i membri così sostituiti restano in carica sino alla originaria scadenza del mandato.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio direttivo vengano a mancare, l'organo decade, e l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio entro 30 giorni dalla decadenza.

Art. 15 – Competenze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo:

- nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente un Segretario ed un Tesoriere; riguardo alla figura del Presidente, può essere preferibilmente scelto tra le persone del Consiglio Direttivo che siano più rappresentative nel settore degli autocarri d'epoca;
- cura l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone il bilancio o il rendiconto annuale consuntivo e l'eventuale bilancio preventivo;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati ;
- redige gli eventuali regolamenti interni dell'associazione e le sue variazioni, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci;
- nomina i Commissari che devono provvedere a
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

Cy Celen

Il Segretario redige i verbali delle riunioni, cura le esecuzioni delle delibere del Consiglio e la gestione amministrativa dell'Associazione, inoltre esercita le altre funzioni che gli vengono delegate dal consiglio.

Il Tesoriere riferisce annualmente all'assemblea sulla gestione economica dell'Associazione, redige il bilancio consuntivo, ed inoltre prepara se richiesto dal consiglio direttivo anche il bilancio di previsione per l'anno in corso.

Art. 16 – Convocazione, quorum costitutivi e voto

Il Consiglio direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, ovvero qualsiasi altro mezzo elettronico, almeno 5 giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Il Consiglio, al fine di promuovere la più ampia partecipazione dei membri e garantire il corretto e continuativo assolvimento delle funzioni amministrative dell'Associazione, può riunirsi a distanza, mediante l'utilizzo di modalità telematiche, sempre che sia garantita la possibilità di verificare con certezza l'identità dei soggetti intervenuti.

Gli strumenti informatici utilizzati devono essere noti a tutti i componenti dell'Organo e devono garantire la corretta e contestuale partecipazione alla riunione, il diritto di intervento alla discussione dei punti posti all'ordine del giorno nonché il diritto di voto per ogni consigliere.

Il Consiglio Direttivo è di regola convocato almeno una volta l'anno e/o ogni qualvolta il Presidente o, in sua vece, il Vice-presidente, lo ritengano opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

I verbali di ogni adunanza, redatti in forma scritta a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 17 - Il Presidente

Il Presidente, nominato dal Consiglio direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dal Consiglio direttivo.

In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo; in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri, salva la convocazione del Consiglio direttivo per la ratifica del suo operato.

Art. 18 - Organo di Controllo

L'Organo di Controllo, istituito per libera decisione dall'Assemblea oppure nel caso di obbligo di legge con riferimento all'art.30 del D.Lgs. 117/2017, ha forma collegiale o monocratica. Se ha forma collegiale è composto di tre membri effettivi e due supplenti, resta in carica tre anni ed i suoi componenti, che possono essere eletti anche fra non soci, sono rieleggibili. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di Controllo, se nominato:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5 (attività di interesse generale), 6 (attività diverse), 7 (raccolta fondi) e 8 (destinazione del patrimonio ed assenza dello scopo di lucro), del codice del terzo settore.

L'Organo di controllo, al superamento di determinati limiti previsti dalla legge, esercita inoltre la revisione legale dei conti.

In tal caso l'organo di controllo, collegiale o monocratico, è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell'Assemblea, l'organo di controllo elegge il presidente tra i propri componenti e stabilisce le modalità del suo funzionamento.

Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere in apposito libro.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 19 Libri sociali obbligatori

L'associazione deve tenere:

- il libro degli associati;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, dell'organo di controllo, ove previsto, e di eventuali altri organi associativi.
- il registro dei Volontari.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa istanza da presentare in forma scritta al Presidente dell'Associazione, anche mediante l'ausilio di mezzi telematici e sottoscritta dal Socio richiedente, con un preavviso minimo di 20 giorni.

L'istanza deve contenere l'indicazione del libro sociale per il quale si richiede l'accesso e, laddove possibile, l'indicazione dei documenti che si intendono visionare.

In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire presso la sede dell'Associazione, con modalità tali da non intralciare la gestione sociale, durante gli orari indicati dal Presidente e alla presenza di persona da lui designata. I soci sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in

tal sede conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dall'Associazione in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi durante l'esercizio del controllo. In ogni caso, l'Associazione potrà richiedere al socio la sottoscrizione di un previo impegno a non utilizzare le informazioni e i documenti appresi per attività concorrenziali.

Art. 20 - Scioglimento

In caso di scioglimento o estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva altra destinazione imposta dalla legge, ad altri Ente del Terzo Settore individuato in sede di Assemblea straordinaria dei soci che delibera lo scioglimento, o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale (art.9 del D. Lgs. 117/2017).

Art. 21 - Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto si fa riferimento al Codice Civile, al Codice del Terzo Settore e alle altre norme di legge vigenti in materia.

Data 11/12/2022

Il Presidente

